



Città di Saronno
Provincia di Varese

**COMUNE DI SARONNO
ASSESSORATO OO.PP. ED AMBIENTE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

Gennaio 2003

Approvato con deliberazione n. 5 nella seduta di Consiglio Comunale del 30 gennaio 2003

INDICE

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Obiettivi della gestione dei rifiuti

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – Oggetto del regolamento

Articolo 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti

Articolo 6 – attività di competenza del Comune

Articolo 7 – Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

Articolo 8 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani

Articolo 9 – Rifiuti speciali e pericolosi

Articolo 10 – Particolari categorie di rifiuti

CAPITOLO 2 – FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

Articolo 11 – Forme di gestione

Articolo 12 – Divieti ed obblighi

Articolo 13 – Vigilanza del servizio

Articolo 14 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 15 – Disinfezione e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature

Articolo 16 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Articolo 17 – Oggetto della raccolta differenziata

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 18 - Finalità

Articolo 19 – Localizzazione siti e contenitori

Articolo 20 – Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento temporaneo

Articolo 21 – Piattaforme attrezzate comunali per la raccolta differenziata

Articolo 22 – Le materie “prime secondarie”

Articolo 23 – Rifiuti urbani pericolosi

Articolo 24 – Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

Articolo 25 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Articolo 26 – Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 27 - Definizione

Articolo 28 – Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

Articolo 29 – Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 30 – Contenitori e cestini porta rifiuti

Articolo 31 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli di viaggianti, ecc.

Articolo 32 – Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

- Articolo 33 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
- Articolo 34 – Carico e scarico merci e materiali
- Articolo 35 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici
- Articolo 36 – Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Articolo 37 – Educazione ed informazione alla cittadinanza

CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

- Articolo 38 – Abbandono dei rifiuti
- Articolo 39 – Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 40 - Sanzioni
- Articolo 41 – Tassa/tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
- Articolo 42 – Riferimento ad altri Regolamenti
- Articolo 43 – Riferimento alla Legge
- Articolo 44 – Efficacia del presente Regolamento

Allegato A: Elenco ‘Violazioni e Sanzioni’

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Obiettivi della gestione dei rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti ed il relativo smaltimento costituiscono oramai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione della frazione 'residua da smaltire.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del D.L. 5 febbraio 1997 n° 22, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 8 novembre 1997 n° 389 (Decreto Ronchi Bis).

Esso rimanda inoltre:

- alla L.R. della Lombardia n° 21/93, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili;
- alla L.R. della Lombardia "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili" dell'11.04.1994;
- al D.M. 29.05.1991 del Ministero dell'Ambiente (Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

ARTICOLO 3 - Principi generali

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune di Saronno promuoverà con l'eventuale Concessionaria dei servizi e/o con altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio, la sperimentazione di tutte le forme di attivazione e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei cittadini utenti.

ARTICOLO 4 - Oggetto del Regolamento

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi, nonché di ammasso e smaltimento, inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di recupero energetico , di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

ARTICOLO 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 7 del D.L. 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono RIFIUTI URBANI

- I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui ai punti 1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g) del D.L. 22/97;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b,c ed e del D. Leg.vo 22/97 e s.m.e i..

Sono RIFIUTI SPECIALI quelli derivanti:

- da attività agricole e agro-alimentari;
- dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- da lavorazioni industriali;
- da lavorazioni artigianali;
- da attività commerciali;
- da attività di servizio;
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- da attività sanitarie;
- i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;.

Sono PERICOLOSI:

- i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato D.L. 22/97 sulla base degli allegati G, H, ed I.

ARTICOLO 6 - Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione, in regime di privativa nelle forme di legge, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani di cui al terzo comma dell'art.5 "Definizione e classificazione dei rifiuti" del presente regolamento;
- altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo "Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti solidi urbani" del presente regolamento;
- i rifiuti e fanghi di cui al punto 7 del 4° comma del citato articolo 5 "Definizione e classificazione dei rifiuti".

ARTICOLO 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti:

Materiali:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell'articolo 5;
- frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso d'umidità presenti nei rifiuti urbani;
- frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso d'umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, in particolare a definire i gradi di qualità;
- combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Soggetti:

- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Attività ed operazioni qualificanti:

- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
 - raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
-
- raccolte differenziate: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
 - cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
 - trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
 - recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
 - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
 - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;
 - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente;
 - riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
 - riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
 - reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
 - trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
 - smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
 - luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
 - deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorobifenile, polielorotifenili in quantità superiore a 2,5 ppm. Né policlorobifenile, polielorotifenili in quantità superiore a 25 ppm.;
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 mc., ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 mc., ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - deve essere data notizia alla provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
 - spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
-
- isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
 - piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all'art. 5 comma 2 della L. R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità, il bacino d'utenza non deve essere di norma inferiore a 10.000 abitanti;
 - piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente dalle aree pubbliche e private.

ARTICOLO 8 - Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti solidi urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, della Agricoltura e dei Trasporti – così come previsto dall'art. 18 comma 2 lettera d) del D.L. 22/97 e sue integrazioni – deve determinare i “Criteri quantitativi e qualquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”.

In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera 27.07.1984 (Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82), con l'aggiunta degli “accessori per l'informatica”.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta r.s.u., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne deriveranno.

ARTICOLO 9 - Rifiuti speciali e pericolosi

1 – Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

- nel D.L. 22/97 aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 389/97;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso d'istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti potranno accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni – di cui all'art. 10, 2° comma del D.L. 22/97 e sue successive modifiche ed integrazioni – approvate dal Consiglio Comunale. Le relative tariffe saranno sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

2 – Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal D.L. 22/97 (art. 6 lettera m, punti 2 e 3, e sue successive modifiche ed integrazioni), sia per quanto riguarda le quantità, sia per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
- devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
- dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori (cassonetti, sacchi, ecc.) o punti di accumulo specifici per accogliere:

- i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento;
- i rifiuti speciali non assimilati, ma comunque destinati allo smaltimento finale in impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

3 – Rifiuti Sanitari

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, tale deposito dovrà avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 (duecento) litri, detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

Al Direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della suddetta deliberazione oppure, con autorizzazione del presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Ambiente, in discarica controllata previa sterilizzazione.

I rifiuti costituiti da parti anatomiche devono essere avviati ai forni crematori con le cautele di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo 2.2 della citata Delibera del 27 luglio 1984.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel D.M. 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

ARTICOLO 10 - Particolari categorie di rifiuti

1 - Beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal D.L. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Tali beni d'uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, tramite le modalità istituite;
- alla Piattaforma attrezzata comunale presente nel territorio del Comune di Saronno.

I beni in oggetto – ad esclusione dei frigoriferi per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas C.F.C. – continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove

modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministero dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale;
- il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli;
- lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - Imballaggi

Il Titolo II° del D.L. 22/97 ha:

- disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

- istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), esso è l'organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'ANCI che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero",

I produttori e gli utilizzatori sono i responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio – in particolare i "primari" – gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (D.L. 22/97, art. 43, 2° comma e successive modifiche ed integrazioni).

E' definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

3 - Rifiuti costituiti dai veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
 - carcasse di automobili e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
- sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4 – Rifiuti Inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
gli sfridi di materiale da costruzione;
le rocce e i materiali litoidi;
i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.
Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private e, purché in quantità limitate, così come previsto dal regolamento della piattaforma per la raccolta differenziata, è consentito il conferimento alla Piattaforma attrezzata comunale.
I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni, devono essere invece conferiti direttamente dalle imprese presso idonea discarica per inerti.

5 – Rifiuti cimiteriali ‘trattati’

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali ‘trattati’, così come definiti dalla Circolare n° 21 del 24 maggio 1989 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente, Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella Ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Lombardia n° 13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche alla Circolare del 24 giugno 1993, n° 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta “Rifiuti Cimiteriali Trattati” ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei Cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani “ordinari”.

CAPITOLO 2 – FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

ARTICOLO 11 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai Capitoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, vengono esplicite dal Comune in forma diretta o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata o con le forme previste dalla L.R. della Lombardia n° 21/93.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune e/o l’eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del D.L. 22/97 (art. 40 – 41 – 47 – 48) e sue modifiche ed integrazioni, e con le associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di convenzioni stipulate, approvate dal Comune previa comunicazione della concessionaria;

ARTICOLO 12 - Divieti ed obblighi

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la piattaforma attrezzata comunale, salvo che da parte del personale autorizzato, qualora ne sussistano i presupposti;

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti, In particolare modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori, sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad Amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, sono tenuti in saldo la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 13 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti – come definiti dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento – in tutto il territorio comunale è affidato al Settore OO.PP. ed Ambiente – Servizio Ecologia - del Comune di Saronno.

Ai fini della corretta osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'attività degli interventi ispettivi e di controllo e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Polizia Municipale ed agli Ispettori ambientali.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano:

- il controllo per lo svolgimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del DPR 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni;
- le attività di controllo e vigilanza:
 - sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati;
 - sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

ARTICOLO 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione, hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le Ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali competenti, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate Ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ARTICOLO 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

1. dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
2. delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
3. dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

E' fatto altresì obbligo agli utenti di tenere in adeguato stato igienico-sanitario i contenitori per il conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma attrezzata comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'ASL riterrà necessari, almeno una volta all'anno;
- deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge n° 300/70.

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ARTICOLO 17 - Oggetto della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. della Lombardia n° 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.I. 22/97 e sue modificazioni ed integrazioni, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precise del territorio comunale, per quanto riguarda le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica così come previsto dalla normativa vigente e s.m.i.

ARTICOLO 18 - Finalità

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ARTICOLO 19 - Localizzazione siti e contenitori

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei relativi contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.

Ove risultati convenienti, possono essere realizzati punti di raccolta, denominati "isole ecologiche", dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dovranno essere utilizzati i seguenti contenitori o sacchi:

frazione umida	sacco biodegradabile contenuto nel relativo contenitore plastico marrone
frazione secca residua	sacco grigio trasparente
carta e cartoni	in pacco rilegato o in contenitore plastico di colore giallo
vetro/alluminio/banda stagnata	contenitore plastico di colore verde
plastica	sacco trasparente
scarti vegetali domestici	in sacco di juta o legati in fascine

I sacchi biodegradabili per la frazione umida ed i sacchi trasparenti per la raccolta della plastica sono forniti gratuitamente ai cittadini.

ARTICOLO 20 - Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento temporaneo

- Locale d'igiene urbana

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i contenitori nei quali collocare le diverse frazioni di rifiuto urbano nei giorni

che precedono la relativa raccolta, secondo quanto disposto dal Regolamento locale d'igiene urbana e in osservanza del Regolamento edilizio.

- Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

Spetta ai cittadini utenti provvedere alla dismissione ed alla chiusura (messa in sicurezza) delle eventuali ‘canne di caduta’ ancora presenti nei diversi edifici di civile abitazione.

ARTICOLO 21 – Piattaforme attrezzate comunali per la raccolta differenziata

La “piattaforma attrezzata comunale” per la raccolta differenziata è un’area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 21/93 ed è destinata ad ammassare, stoccare, selezionare, valorizzare e cedere a terzi le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto differenziato da parte dei cittadini utenti.

Il Comune ne definisce con apposito regolamento le attività e le modalità di gestione.

La gestione della piattaforma attrezzata può essere effettuata, in regime di concessione, dalla concessionaria dei servizi d’igiene urbana, da altri soggetti privati o da Associazioni di Volontariato, sulla base di apposita convenzione approvata dal Comune di Saronno.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della piattaforma attrezzata comunale l’apposita tessera magnetica rilasciata dal Comune di Saronno e un documento di identità che ne attestì la residenza comunale.

Il mezzo in entrata ed in uscita dalla piattaforma sarà di norma sottoposta alla pesata.

ARTICOLO 22 - Le ‘materie prime secondarie’

I detentori hanno l’obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipologia:

- frazione secca residua dei rifiuti solidi urbani
- frazione umida
- carta e cartoni
- vetro
- lattine in alluminio
- contenitori in plastica per liquidi e materiali plastici in genere
- rottami metallici
- beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria e simili;
- legname e manufatti in legno;
- stracci ed altri scarti tessili;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso;

- ingombranti non differenziabili;
- materiali inerti;
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
- altri rifiuti urbani di provenienza domestica, ivi compresi gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti.

Le modalità di conferimento potranno essere parzialmente modificate e/o specificate con apposite Ordinanze. Con l'emanazione delle suddette specifiche ordinanze, è vietato conferire i materiali oggetto di raccolta separata con modalità diverse da quelle fissate.

Ferme restando le norme particolari di conferimento di seguito enunciate, l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di individuare aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli Amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili.

- Frazioni 'umida' e 'secca residua' dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso d'umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni 'umida' e 'secca residua'.

I rifiuti appartenenti alla 'frazione umida' vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura del produttore in appositi contenitori (sacco biodegradabile in secchiello marrone oppure in apposito contenitore condominiale carrellabile) idonei allo svuotamento manuale o meccanizzato.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione 'umida', chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure biodegradabile o comunque compatibile con gli impianti di compostaggio convenzionati.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione 'secca residua' verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.

- Carta e cartoni

La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti ordinatamente confezionati e legati in pacchi o in contenitori .

Oltre che con il servizio di ritiro a domicilio, la carta ed i cartoni possono essere conferiti in appositi contenitori (cassoni scarrabili) presso la Piattaforma attrezzata comunale.

La carta verrà conferita direttamente dai cittadini utenti negli appositi cassoni debitamente contrassegnati.

La carta ed i cartoni raccolti saranno conferiti a impianti di recupero/riciclaggio autorizzati, convenzionati.

- Vetro e lattine in alluminio

La raccolta separata del vetro e delle lattine viene effettuata a domicilio con l'ausilio di appositi contenitori di adeguata capacità.

La raccolta domiciliare delle diverse frazioni verrà effettuata anche presso le utenze costituite dagli esercizi pubblici quali: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc. con l'ausilio di idonei contenitori carrellabili da 120 o 240 litri.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di recupero/riciclo autorizzati, convenzionati.

- Contenitori in plastica

I contenitori in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a bordo strada a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti di capacità pari a 100 litri.

Oltre che con il servizio di ritiro domiciliare, possono essere direttamente conferiti dai cittadini utenti presso gli appositi contenitori presenti all'interno della Piattaforma attrezzata comunale.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di recupero/riciclo autorizzati, convenzionati.

- Rottami metallici

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale feroso, viene effettuata mediante l'utilizzo di un apposito contenitore di adeguata capacità (cassone scarrabile) collocato all'interno della piattaforma attrezzata comunale per la raccolta differenziata.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di recupero/riciclaggio autorizzati.

- Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato, ovvero agli appositi Centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, oppure conferiti all'impresa incaricata della gestione dei rifiuti.

In quest'ultimo caso il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti presso la Piattaforma attrezzata comunale per la raccolta differenziata.

I beni durevoli raccolti verranno conferiti a impianti di recupero/riciclo autorizzati e convenzionati .

- Legname e manufatti in legno

La raccolta del legname e dei manufatti in legno, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità (cassone scarrabile) posizionato presso la Piattaforma attrezzata comunale.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di recupero/riciclo autorizzati.

- Stracci, indumenti e scarti tessili

Gli utenti potranno conferire gli indumenti in disuso, gli stracci e gli scarti tessili, direttamente presso la Piattaforma attrezzata comunale ovvero presso gli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale gestiti direttamente da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

I materiali raccolti presso la Piattaforma attrezzata comunale saranno messi a disposizione dell'associazioni senza scopo di lucro convenzionate.

- Componenti elettronici

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma attrezzata comunale, ed immesso in apposito contenitore, Il materiale sarà avviato a idonei recuperatori autorizzati e convenzionati con il Comune.

- Polistirolo espanso

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma attrezzata comunale ed immesso in appositi contenitori (big – bag o similari).

Il materiale sarà avviato a idonei impianti di recupero autorizzati .

- Rifiuti ingombranti non differenziabili

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso la Piattaforma attrezzata comunale negli appositi contenitori (cassoni scarrabili).

Oltre al conferimento diretto in Piattaforma, è attivo il servizio di ritiro domiciliare su prenotazione telefonica, per singoli elementi.

I materiali raccolti debitamente selezionati per tipologia, verranno conferiti ad idoneo impianto di trattamento e recupero autorizzato e convenzionato con il Comune.

- Materiali inerti

La raccolta dei materiali inerti, derivanti da piccole manutenzioni ordinarie domestiche, limitatamente ad apparecchi sanitari, vasellame, piastrelle, ecc., viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore (cassone scarrabile) di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma attrezzata comunale.

Il materiale conferito direttamente dagli utenti verrà smaltito presso idonea discarica per inerti, convenzionata con il Comune.

I materiali inerti derivanti da demolizioni, lavori di manutenzione e di ristrutturazione, devono essere invece conferiti direttamente dalle imprese di costruzione che svolgono i lavori, presso idonea discarica d'inerti.

- Rifiuti vegetali

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene con conferimento diretto da parte dei cittadini utenti del materiale presso la Piattaforma attrezzata comunale.

Oltre al conferimento diretto presso la Piattaforma attrezzata, è attivo il servizio di ritiro domiciliare a bordo strada del rifiuto vegetale, conferito dagli utenti in sacchi di juta o fascinati. Il servizio è attivo nel periodo aprile – novembre.

I materiali raccolti saranno trasportati ad idonei impianti di compostaggio convenzionati con il Comune, da parte della ditta concessionaria del servizio.

- Olii e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

I rifiuti devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.

Presso i centri in cui si svolge l'attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti, devono essere raccolti in appositi contenitori a tenuta.

Il servizio di raccolta viene svolto dalla ditta concessionaria mediante ritiro domiciliare a cadenza prefissata.

La raccolta di tali olii e grassi è prevista anche mediante il conferimento diretto da parte dei produttori presso idoneo contenitore presente all'interno della Piattaforma attrezzata comunale.

Lo smaltimento avviene tramite apposita convenzione con Ditta autorizzata e convenzionata con il relativo Consorzio di recupero.

ARTICOLO 23 - Rifiuti urbani pericolosi

E' istituito il servizio di raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

I detentori hanno l'obbligo di conferire separatamente i rifiuti urbani pericolosi.

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- le pile e le batterie esauste
- gli accumulatori al piombo esauriti
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T e/o F"
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- le lampade a scarica e tubi catodici
- le siringhe abbandonate
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- gli olii minerali usati
- pile e batterie esauste

La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante dislocazione di appositi contenitori presso le scuole, i supermercati ed i punti di vendita, nonché presso la Piattaforma attrezzata comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è affidata a Ditta autorizzata.

- Accumulatori al piombo esausti

Gli accumulatori al piombo e i rifiuti piombosi di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore presente all'interno della Piattaforma attrezzata comunale. Il servizio è affidato tramite appalto a idonea Ditta specializzata che provvederà alla consegna del materiale al relativo Consorzio Nazionale.

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T e/o F"

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati, avviene mediante conferimento diretto da parte dei cittadini utenti in appositi contenitori a tenuta, contrassegnati in

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma attrezzata comunale.

Il servizio può avvenire anche attraverso l'utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato (Ecomobile) al quale gli utenti conferiscono direttamente i rifiuti in questione.

- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati e siringhe ad uso domestico.

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori debitamente contrassegnati, presso le Farmacie e i presidi medici esistenti nel territorio comunale e presso la Piattaforma attrezzata comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è affidata a Ditta autorizzata.

- Lampade a scarica e tubi catodici

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in idonei contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma attrezzata comunale.

Il servizio può avvenire anche attraverso l'utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato (Ecomobile) al quale gli utenti conferiscono direttamente i rifiuti in questione.

Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati.

- Siringhe usate e abbandonate

La raccolta differenziata di tale rifiuto giacente sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico, viene effettuata da personale addetto, dotato di idonei strumenti ed attrezzature necessari ad evitare rischi di contagio e/o d'infezione. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso idonei impianti di termodistruzione convenzionato.

- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma attrezzata comunale.

Il servizio può avvenire anche attraverso l'utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato (Ecomobile) al quale gli utenti conferiscono direttamente i rifiuti in questione. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianto di trattamento e recupero autorizzato e convenzionato.

- Olii minerali usati

La raccolta degli olii minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma attrezzata comunale. Lo smaltimento/recupero viene effettuato tramite ditta autorizzata e convenzionata con l'apposito Consorzio Nazionale di recupero.

ARTICOLO 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali, al momento dell'approvazione del presente regolamento, non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale istituzione dovrà essere seguita da apposita Ordinanza atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

ARTICOLO 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione di rifiuti urbani.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sosta
- le aree a verde pubblico

I contenitori e i sacchi dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni o in area debitamente predisposta, non prima delle ore 19.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satellite del servizio di raccolta, salvo diverse disposizioni degli organi competenti comunali, potrà avvenire all'interno dei cortili medesimi.

L'Amministrazione Comunale potrà variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino e nella salvaguardia delle norme igieniche , o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi

- i rifiuti ingombranti
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- le sostanze liquide
- i materiali accesi
- i materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione ‘umida’ dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta domiciliare: frequenza pari a tre volte alla settimana, sull’intero territorio comunale;
- frazione ‘secca residua’ provenienti dalla raccolta domiciliare: frequenza settimanale sull’intero territorio comunale;
- materiali in plastica provenienti dalla raccolta domiciliare: frequenza settimanale sull’intero territorio comunale;
- materiali in vetro, alluminio e banda stagnata provenienti dalla raccolta domiciliare: frequenza settimanale sull’intero territorio comunale;
- materiali in carta e cartone provenienti dalla raccolta domiciliare: frequenza settimanale sull’intero territorio comunale.
- frazione vegetale derivante da manutenzione dei giardini: frequenza quindicinale (stagionale).

ARTICOLO 26 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all’articolo “Principi generali” del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, dovrà essere effettuata la pesatura netta dei rifiuti raccolti presso la pesa pubblica esistente nella Piattaforma attrezzata comunale.

CAPITOLO 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 27 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

ARTICOLO 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati tramite impresa concessionaria iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro del territorio comunale.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- le strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali
- le strade private soggette ad uso pubblico purchè presentino i seguenti requisiti:
 - ✓ siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
 - ✓ siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui
- i viali e i vialetti;

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 29 - Modalità di svolgimento del servizio

1: Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dall'art. 28.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, dei marciapiedi, dei luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali, in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali competenti.

2. Servizi accessori

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

- Pulizia fontane

Il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfeccare i bacini e le vasche delle pubbliche fontane, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via;

- Pulizia e disinfezione aree di mercato e aree pubbliche in genere

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della ASL competente.

Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti;

- Pulizia di caditoie e bocche lupaie

Il Comune o l'Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le caditoie e le bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

- Estirpazione delle erbe

Periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

I vegetali provenienti dalle estirpazioni di cui sopra, saranno conferiti alla Piattaforma attrezzata comunale. L'uso di diserbanti essiccati e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia;

- Sgombero della neve

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e luoghi di pubblico interesse;
- lo spandimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 1.50 metri lungo il perimetro esterno delle proprietà e liberare l'imbocco dei pozzi al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate, i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove, preferibilmente all'interno delle proprietà, fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico.

Ai residenti delle abitazioni è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica dei pedoni.

- Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli Uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dei veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'innaffiamento e/o il lavaggio meccanizzato di strade, vie, piazze, ecc.;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della ASL, in ottemperanza alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 30 - Contenitori e cestini porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale dispone l'installazione di appositi contenitori.

E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

ARTICOLO 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, feste, manifestazioni in genere, devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il gestore del servizio.

Di norma viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione a garanzia della corretta conduzione igienico sanitaria dell'area occupata.

La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana.

ARTICOLO 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti in modo differenziato dai bancarellisti e conservati sino al momento del ritiro, in modo di evitare qualsiasi dispersione.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazze di vendita sgomberate da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- le cassette di legno o plastica, le carte e i cartoni puliti, devono essere accatastati ordinatamente e separatamente, o immessi negli appositi contenitori prestabili;
- la ‘frazione umida’ e la frazione ‘secca residua’ devono essere separate in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall’ Amministrazione Comunale;
- altri rifiuti voluminosi, vanno ordinatamente accatastati o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori ecologici una prima raccolta separata dei rifiuti.

ARTICOLO 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi rifiuti di qualsiasi genere da impaludamenti ed inquinamenti o da vegetazione spontanea.

A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’impaludamento e l’inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione.

ARTICOLO 34 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.

ARTICOLO 35 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni con apposite attrezature.

Ogni utente dovrà dimostrare di essere munito di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di almeno due confezioni monouso. In caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni.

ARTICOLO 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

ARTICOLO 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Saronno, in collaborazione con i gestori dei medesimi servizi e tramite gli Uffici competenti, informerà l'utenza sulle finalità, modalità e risultati conseguiti, anche mediante la distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini medesimi.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, attraverso appositi incontri didattico/informativo presso le scuole dell'obbligo e medie superiori, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti, dell'igiene urbana e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

ARTICOLO 38 - Abbandono dei rifiuti

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi,

ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio.

A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

ARTICOLO 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D:L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni.

L'ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi inquinati è il Settore OO.PP. ed Ambiente – Servizio Ecologia.

Sono attribuite in particolare all'Ufficio le seguenti funzioni:

- riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
- riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del D.L. 22/97 e sue modifiche ed integrazioni, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perché adotti le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;
- riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predisponde gli atti per la sua approvazione ed esecuzione;
- cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9 del citato art. 17;
- predisponde gli atti per l'approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d'uso, ai sensi del comma 13 del citato articolo 17.

Il responsabile dell’Ufficio e del provvedimento, se individuato, può convocare, se necessario, una ‘conferenza di servizi’ per l’esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari.

Alla ‘conferenza dei servizi’ per l’approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati dagli altri Enti competenti.

CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative variabili da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come risulta dal prospetto di cui all’allegato A.

La procedura da applicarsi è quella prevista dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, Capo I.

ARTICOLO 41 - Tassa/tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento

Per l’espletamento del servizio è dovuta una “tassa” che viene fissata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base dell’apposito regolamento per l’applicazione della relativa “tassa”.

L’ex D.L. 22/97 prevedeva la soppressione della “tassa” per lo smaltimento dei rifiuti urbani a favore di un nuovo regime impositivo sulla base del sistema ‘tariffario’.

Con successivi provvedimenti la scadenza del 1999 quale termine per la modifica del sistema è stata modificata ed attualmente vige un regime di proroga.

Al termine dell’attuale periodo transitorio i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante l’istituzione di una “tariffa”.

La “tariffa” sarà composta:

- da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio.

Nella modulazione della “tassa” sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni ‘organica’ e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

ARTICOLO 42 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme dei regolamenti d’igiene e di polizia urbana.
E’ abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ARTICOLO 43 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti urbani e delle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla regione Lombardia.

ARTICOLO 44 - Efficacia del presente regolamento – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame senza rilievi da parte degli Uffici Comunali competenti della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto del Comune.

Saronno, Gennaio 2003

ALLEGATO A: Elenco 'Violazioni e Sanzioni'

N. °	VIOLAZIONI	SANZIONI (Euro)	SANZIONI: Somme ammesse per il pagamento in via breve
1	uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura (art. 19 e art. 25)	da 25,00 a 75,00	25,00
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide (art.25)	da 25,00 a 75,00	25,00
3	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (vetro, carta, materiale ferroso, lattine in alluminio, plastica, organico, ecc.) in	da 25,00 a 75,00	25,00
4	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi (art.12 e art.32)	da 25,00 a 75,00	25,00
5	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti e olii e grassi animali e vegetali derivanti da attività di	da 100,00 a 300,00	100,00
6	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori e/o utilizzo dei rifiuti speciali in modo non autorizzato (art. 9)	da 100,00 a 300,00	100,00
7	Conferimento diretto in modo improprio (art.12)	da 25,00 a 75,00	25,00
8	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti domestici (art.30)	da 50,00 a 150,00	50,00
9	Mancata osservanza degli orari e ubicazione dei rifiuti urbani (art.25)	da 25,00 a 75,00	25,00
10	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie (art.12)	da 50,00 a 150,00	50,00
11	abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di rifiuti non ingombranti e non pericolosi (art.12) e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di rifiuti non ingombranti e non pericolosi (art.12)	da 25,00 a 150,00 (più spese di rimozione e ripristino)	50,00
12	abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di rifiuti ingombranti, inerti, speciali e pericolosi (art.12)	da 250,00 a 450,00 (più spese di rimozione e ripristino)	150,00
13	immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee (art. 12)	da 250,00 a 450,00 (più spese di rimozione e ripristino)	150,00

N°	VIOLAZIONI	SANZIONI (Euro)	SANZIONI: Somme ammesse per il pagamento in via breve
14	Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque	da 250,00 a 450,00 (più spese di rimozione e ripristino)	150,00
15	Cernita dei rifiuti in piattaforma, non autorizzata (art.12)	da 50,00 a 150,00	50,00
16	Intralcio al servizio (art.12)	da 50,00 a 150,00	50,00
17	Mancata pulizia di terreni e aree	da 100,00 a 300,00	100,00
18	Mancata pulizia delle aree occupate da mercati, spettacoli viaggianti, fiere ed altre manifestazioni (art.31 e)	da 100,00 a 300,00	100,00
19	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci (art.34)	da 100,00 a 450,00	150,00
20	Mancata pulizia degli escrementi prodotti da cani o altri animali o mancata dotazione di idonea attrezzatura per la rimozione	da 25,00 a 75,00	25,00
21	Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzioni e rifacimento fabbri ati (art.26)	da 200,00 a 450,00	150,00
22	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve (art.29)	da 25,00 a 75,00	25,00
23	Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali (art.9)	da 250,00 a 450,00	150,00
24	Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate (art.9)	da 250,00 a 450,00	150,00